



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE SALVAGUARDIA AMBIENTALE

BANDO

**per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad
interventi di efficienza energetica e all' utilizzo delle fonti di
energia rinnovabile in aree urbane**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 31 dicembre 2004, n. 311, ed, in particolare, l'articolo 1 comma 248 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2005, un Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili (FORR) con una dotazione finanziaria di 10.000.000 €;

VISTA la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE n. 133 del 23-31 marzo 2006 (doc. VII, n. 39), con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 248, della predetta citata legge n. 311 del 2004, nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006);

VISTO il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004) e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (GU L 358 del 16.12.2006);

CONSIDERATA, per l'anno 2006, la necessità di individuare gli interventi di particolare rilevanza strategica a valere sulle risorse FORR, nonché di determinare le modalità operative dell'intervento;

D'INTESA con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 1° agosto 2007, Rep. n. 163/CSR (acquisita agli atti con prot. DSA/2007/23634 del 03.09.2007);

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 30.09.2008 C(2008)5557, secondo la quale *"il regime di aiuti di Stato notificato è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE"* e pertanto la Commissione conclude che *"il regime di aiuti di Stato N624/2007 R&S finalizzate all'efficienza energetica urbana sia conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"*, inoltrata alla Conferenza Stato-Regioni con nota prot. DSA/2008/0031664 del 05.11.2008;

VISTO il Decreto di Impegno n. 125986 del 18.12.2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (acquisito agli atti con prot. DSA/2007/510 del 10.01.2007);

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze (acquisita agli atti con prot. n. DSA/2008/00035985 del 05.12.2008), con cui è stata confermata la disponibilità della somma di 10 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 248, della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), fondo per la promozione delle risorse rinnovabili.

EMANA IL PRESENTE BANDO
per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente bando finanzia la realizzazione di studi e progetti di ricerca finalizzati alla realizzazione di interventi nei seguenti settori:
 - a. incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, con particolare riguardo agli interventi mirati alla riduzione delle emissioni inquinanti in aree urbane;
 - b. produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno da fonti di energia rinnovabili;
 - c. interventi sui sistemi di locomozione ed infrastrutture dedicate, per il miglioramento della qualità ambientale in aree urbane.
2. Ai fini del presente bando, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, si applicano le seguenti definizioni:
 - «**piccole e medie imprese**» («PMI»), «**piccole imprese**» e «**medie imprese**» le imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione e successive modificazioni;
 - «**grandi imprese**» le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;
 - «**organismo di ricerca**»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
 - «**ricerca fondamentale**»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
 - «**ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto;
 - «**sviluppo sperimentale**»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla

pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

3. I progetti finanziati dovranno essere caratterizzati da elevata replicabilità e dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all'industria per l'attuazione degli interventi stessi.

Articolo 2 (Risorse disponibili)

1. Per l'attuazione del presente programma di contribuzione si utilizzano le risorse previste dall'articolo 1, comma 248, della legge del 30 dicembre 2004 n. 311 ed iscritte ad apposito Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'importo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni).

Articolo 3 (Soggetti beneficiari dei finanziamenti)

1. Possono presentare domanda di contributo imprese associate, anche in forma temporanea. L'associazione deve comprendere enti pubblici di ricerca la cui quota di partecipazione non sia superiore al 50 %.
2. In via facoltativa, la suddetta associazione potrà comprendere anche associazioni di categoria, agenzie energetiche locali, ESCO, agenzie, enti o istituti preposti alla comunicazione, informazione e formazione in materia ambientale, enti pubblici.

Articolo 4 (Costi ammissibili e contributo)

1. Le spese ammissibili che costituiscono il costo d'investimento sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- a) spese per ricercatori o esperti in materia per la definizione del progetto e per l'analisi dello stato dell'arte;
- b) fornitura di software, hardware e strumentazioni di misura, esclusivamente se strettamente necessari all'ottenimento dei risultati attesi;
- c) competenze tecnico-scientifiche per l'effettivo sviluppo della ricerca e per la definizione e messa a punto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1;
- d) competenze per la valutazione dell'impatto potenziale, in termini energetici, ambientali e di incremento della qualità dell'ambiente urbano, degli interventi proposti;
- e) realizzazione di casi studio o di prototipi, compresi i sistemi di monitoraggio per la valutazione delle prestazioni degli stessi;
- f) campagne di diffusione dei risultati, compresa la pubblicazione di linee guida per la realizzazione degli interventi studiati in aree urbane;

2. Il costo complessivo ammissibile di ogni singolo progetto presentato dovrà essere:
- non inferiore ai 300.000,00 €,
 - non superiore a 3.000.000,00 €

3. Ai sensi della Legge la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed, in particolare, dall'articolo 1 comma 248, la percentuale massima di contributo è pari al 50% dei costi ammissibili, siano essi relativi alla ricerca industriale e/o allo sviluppo sperimentale.

In conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, in caso di collaborazione fra una grande impresa e un organismo di ricerca la percentuale di contributo relativo allo sviluppo sperimentale non può superare il 40% dei costi ammissibili.

4. Le spese ammissibili, rendicontate dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, non potranno superare il 15% del costo complessivo ammissibile.

5. La massima percentuale del costo ammissibile allocabile alle voci di cui al comma 1, è riportata nella tabella che segue.

Voce di costo	% massima del costo ammissibile
a)	5
b)	10
c)	80
d)	30
e)	50
f)	10

6. Le spese rendicontate, da presentare a fine programma secondo le modalità previste dall'articolo 9, devono essere successive alla data di pubblicazione del presente Bando.

Articolo 5 (Durata dei progetti di ricerca)

1. La durata del progetto di ricerca dovrà essere non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 24 mesi. Nei soli casi in cui la ricerca preveda la realizzazione di

prototipi, la sperimentazione relativa alle prestazioni degli stessi e la validazione dei risultati, la durata massima del progetto potrà essere di 36 mesi.

Articolo 6 (Presentazione delle istanze di contributo)

1. Le domande di contributo, debitamente sottoscritte, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, pena la non ammissione ad istruttoria. Le domande dovranno essere sottoscritte da un soggetto delegato a tale funzione per ciascuno dei soggetti partecipanti, secondo le regole in uso presso l'amministrazione di appartenenza, pena la non ammissione ad istruttoria.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (nel seguito MATTM), nei limiti delle risorse stanziare, come da articolo 8, ammetterà ad istruttoria le domande che risultino spedite esclusivamente a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo all'emanazione del presente bando e non oltre cinque mesi dal primo giorno utile alla ricezione. Ai fini dell'ammissione delle domande, farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'Ufficio postale di partenza e dal Bollo apposto dall'Ufficio Protocollo del MATTM.
3. In nessun caso il MATTM risponderà del mancato o ritardato recapito delle domande di contributo.
4. Ogni soggetto, singolo o associato, può presentare un solo progetto ed ogni singolo ricercatore può partecipare ad un solo progetto.
5. Le istanze di contributo dovranno pervenire, a partire dal giorno indicato al comma 2 del presente articolo, al seguente indirizzo:

Direzione per la Salvaguardia Ambientale
Divisione IX, Energie Rinnovabili
Bando "Fonti rinnovabili in ambiente urbano: Ricerca e innovazione"
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

6. L'oggetto della raccomandata, pena la non ammissione all'istruttoria, dovrà necessariamente contenere la dicitura "*Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane*", il nome del soggetto proponente ed un nome identificativo del progetto proposto, come da formato riportato in allegato 1.1.
7. Il MATTM si riserva di richiedere, con raccomandata con avviso di ricevimento, chiarimenti in merito alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario. A tal proposito, l'associazione proponente nomina un responsabile del progetto, unico interlocutore con il MATTM. Tutte le eventuali comunicazioni da parte del responsabile del progetto richiedente dovranno essere spedite esclusivamente al MATTM al su citato indirizzo.

8. Alle domande dovrà esser allegata, pena la non ammissione ad istruttoria, la seguente documentazione, solo ed esclusivamente secondo il formato riportato in allegato 1.1:
- Definizione del progetto di ricerca:
 - Obiettivi e finalità della ricerca;
 - Rilievo ed originalità della ricerca nell'ambito degli obiettivi e degli impegni nazionali ed internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinati, penetrazione dell'efficienza energetica negli usi finali e/o di aumento della quota di energia primaria prodotta da fonti rinnovabili;
 - Impatto potenziale della ricerca a medio e lungo termine anche in termini di potenziale di mercato;
 - Nomina del responsabile del progetto e motivazione della scelta;
 - Definizione del gruppo di lavoro, delle mansioni, delle potenzialità e delle competenze di ciascun soggetto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
 - Modalità di gestione del progetto;
 - Articolazione dettagliata delle fasi della ricerca, ivi comprese le fasi di valutazione e di divulgazione dei risultati;
 - Durata del progetto (secondo quanto stabilito nell'articolo 5) e Cronoprogramma dettagliato;
 - Descrizione dettagliata delle modalità di implementazione industriale e/o commerciale dei risultati della ricerca.
 - Preventivo dettagliato dei costi del progetto e percentuale di contributo richiesta al MATTM secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3; per la restante quota di spesa dovrà essere assicurata la copertura con formale impegno dei soggetti richiedenti.

Articolo 7

(Verifica delle istanze e valutazione dei progetti)

1. Il Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nel seguito DSA), con proprio decreto, istituisce un'apposita Commissione, di seguito denominata Commissione, comprendente i seguenti soggetti:
- 2 tecnici esperti nei settori delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'idrogeno (di cui almeno uno con provata esperienza nel settore della ricerca), indicati dalla DSA;
 - 1 tecnico esperto nel settore delle emissioni inquinanti e climalteranti, in particolare in ambito urbano, con provata esperienza nel settore della ricerca, indicati dalla DSA;
 - 3 esperti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, individuati dal Coordinamento Regionale Ambiente;
 - 3 esperti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, individuati dal Coordinamento Regionale Energia;
 - 2 funzionari di ruolo del MATTM esperti nel settore delle fonti rinnovabili designati dalla DSA;

- 1 rappresentante esperto nella valutazione tecnico/amministrativa designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nell'ambito del succitato decreto, viene nominato il presidente della Commissione e vengono stabilite le regole di funzionamento della Commissione stessa, che, in ogni caso, non potrà prevedere compensi o rimborsi spese per i commissari.

2. La Commissione verifica il rispetto delle condizioni di ricevibilità e delle condizioni di ammissibilità delle istanze pervenute ed effettua la valutazione dei progetti ai fini della formazione della relativa graduatoria, secondo le modalità di cui all'articolo 8.
3. Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e i requisiti di cui agli articoli 5 e 6, inclusa la compilazione dei campi obbligatori del modulo contenuto nell'allegato 1.1.
4. Sono inammissibili le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 3.
5. I progetti contenuti nelle istanze di contributo che rispettano le prescritte condizioni di ricevibilità e di ammissibilità sono sottoposti a valutazione, secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 8 e dettagliati in allegato 1.1, al fine di attribuire un punteggio a ciascun progetto. Sulla base di tali punteggi verrà redatta la graduatoria.
6. Ai fini della concessione del contributo il costo complessivo del progetto è calcolato sulla base delle sole spese ammissibili ai sensi dell'articolo 4 e non si tiene conto delle spese non ammissibili eventualmente indicate nelle istanze di contributo.

Articolo 8

(Criteri per la valutazione dei progetti e modalità di assegnazione del contributo)

1. Per la valutazione dei progetti, ai sensi degli articoli 1 e 7, la Commissione dopo aver verificato la rispondenza della documentazione di cui all'articolo 6, necessaria ai fini dell'ammissione alle fasi successive dell'istruttoria, applica i criteri riportati in allegato 1.2.
2. I punteggi da attribuire ai progetti, alla luce della valutazione di cui al comma 1, sono determinati secondo le modalità individuate nell'allegato 1.2 del presente programma di contribuzione, tramite l'applicazione dei criteri "principali". L'ordine di assegnazione dei cofinanziamenti ai progetti dipende esclusivamente dalla relativa posizione nelle graduatorie formate ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui più progetti abbiano totalizzato il medesimo punteggio, al fine di stabilire una priorità di accesso al finanziamento, tra i soli progetti giudicati come equivalenti, la Commissione applicherà i criteri "secondari", definiti nell'Allegato 1.2.
3. I progetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 2 sono cofinanziati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2.
4. Non possono essere in alcun caso cofinanziati progetti a cui è stato attribuito, relativamente ai Criteri principali di cui all'allegato 1.2, un punteggio inferiore a 30, secondo le modalità individuate nel medesimo allegato 1.2.

5. Se le risorse residue dall'assegnazione dei cofinanziamenti non sono sufficienti a cofinanziare interamente il progetto o i progetti, che, nell'ordine stabilito dalla graduatoria, seguono l'ultimo progetto cofinanziato, il contributo è assegnato in una misura ridotta. Tale misura corrisponde all'importo rimasto disponibile e, in caso di più progetti, all'importo rimasto disponibile ripartito in modo proporzionale al contributo a cui ciascun progetto avrebbe avuto diritto. Per l'assegnazione del contributo in misura ridotta a più progetti è necessario che questi abbiano pari posizione nella graduatoria.
6. I soggetti assegnatari del contributo in misura ridotta previsto dal comma 5 possono, entro trenta giorni dalla notifica, rinunciare all'istanza di contributo oppure proporre una riformulazione del progetto presentato, sulla base delle effettive risorse disponibili. Le risorse assegnate a soggetti che hanno rinunciato al contributo sono riassegnate con le modalità previste dal comma 5.
7. Qualora le richieste di contributo presentate nei tempi previsti dall'articolo 7 non riuscissero a coprire l'intero importo cofinanziato con il presente programma di contribuzione, le risorse residue e non assegnate potranno essere impiegate per promuovere, mediante l'istituzione di un nuovo programma di finanziamento, la realizzazione di progetti di ricerca e studi relativi a fonti rinnovabili ed efficienza energetica da realizzarsi presso gli Enti individuati dall'articolo 3.
8. In nessun caso potrà essere superato il limite di spesa previsto dall'art. 2.

Articolo 9 (Modalità di trasferimento del contributo)

1. Con decreto del direttore della DSA, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, si provvede all'individuazione dei progetti da cofinanziare sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 8.
2. L'erogazione dell'importo a carico del fondo di cui all'art.1, comma 248 della legge n.311/2004 assegnato a titolo di cofinanziamento ai soggetti beneficiari di cui al punto 1, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze previa determina della DSA emanata sulla base della presentazione degli stati di avanzamento di cui all'articolo 10, corredati da apposita documentazione contabile e relative fatture o ricevute da cui risultino le risorse utilizzate per i lavori effettuati. L'importo erogabile, commisurato alla spesa contabilizzata negli stati di avanzamento di cui all'articolo 10, sarà quello risultante dal prodotto tra l'importo dello stato di avanzamento presentato e la percentuale di cofinanziamento ammesso ai sensi del punto 1 dalla DSA. Il saldo del cofinanziamento, sarà erogato a seguito della presentazione della relazione sullo stato finale dei lavori di cui all'articolo 10, corredata da apposita documentazione contabile e relative fatture o ricevute dalle quali risultino le risorse utilizzate per i lavori effettuati. L'importo erogabile è commisurato alla spesa totale effettivamente sostenuta.
3. Per studi e progetti realizzati con personale dipendente la rendicontazione della spesa deve essere effettuata sulla base di commesse interne appositamente aperte in cui vengano riportati il costo orario e il numero delle ore impegnate per ciascuno

dei soggetti coinvolti. In tal caso sono altresì ammessi costi generali per una quota non superiore al 10%.

Articolo 10

Relazioni sullo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)

1. Entro novanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 9, comma 1, il responsabile del progetto deve trasmettere alla DSA il primo SAL, in coerenza con la documentazione inviata per l'ammissione al contributo, corredato dalla documentazione amministrativa e contabile idonea a dimostrare, in modo dettagliato, sia l'effettiva entità del costo sostenuto fino al momento dell'invio del SAL medesimo, sia l'entità dei costi da sostenere in seguito, per la realizzazione del progetto cofinanziato, nonché le fonti di finanziamento dirette a garantire, in concorrenza con il contributo ministeriale, la realizzazione del progetto.

2. Con decreto del Direttore Generale della DSA si provvede all'approvazione del SAL di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. A tal fine la DSA può richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione, l'invio di nuova documentazione integrativa, da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In tal caso il decreto di approvazione è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Il decreto di approvazione è notificato al responsabile del progetto.

3. Nel caso in cui dal primo SAL, di cui al comma 1, risulti una spesa complessiva, necessaria alla realizzazione del progetto, inferiore rispetto a quella sulla cui base è stato determinato il contributo, il decreto di cui al comma 2 disporrà una proporzionale riduzione del contributo di tale progetto.

4. Il responsabile del progetto deve altresì trasmettere alla DSA le seguenti relazioni di SAL, relative alla descrizione dettagliata dell'avanzamento delle attività previste e corredate dalla documentazione amministrativa e contabile idonea a dimostrare, in modo dettagliato, l'effettiva entità del costo sostenuto fino al momento dell'invio del SAL medesimo:

- *SAL intermedio*, da trasmettere a partire dal momento in cui le spese effettivamente sostenute nel corso dello svolgimento delle attività raggiungano il 50% del totale ammesso e, comunque, non oltre trenta giorni a decorrere dal raggiungimento della metà del periodo stabilito per la realizzazione del progetto, anche nel caso in cui le spese effettivamente sostenute non raggiungano il 50% del totale ammesso;
- *SAL conclusivo*, da trasmettere entro sessanta giorni dallo scadere dei termini stabiliti per il progetto. Tale SAL dovrà essere corredato da apposita documentazione contabile, dalla quale risulti che le risorse utilizzate per i lavori effettuati sono pari al costo complessivo previsto dal primo SAL, di cui al comma 1. Il responsabile del progetto dovrà altresì corredare il *SAL conclusivo* di una relazione tecnica contenente, oltre alla descrizione degli obiettivi raggiunti, anche un'analisi relativa all'efficacia, potenziale e già eventualmente in atto, degli effettivi risultati raggiunti.

5. Con decreto del Direttore Generale della DSA si provvede all'approvazione dei SAL di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla ricezione degli stessi. A tal fine la DSA può

richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione, l'invio di nuova documentazione integrativa, da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In tal caso il decreto di approvazione è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Il decreto di approvazione è notificato al responsabile del progetto.

6. Le relazioni di SAL, di cui ai commi 1 e 4, devono riportare l'attestazione, da parte del responsabile del progetto, dell'osservanza della disciplina nazionale e comunitaria per l'affidamento degli appalti di beni e servizi oggetto dei finanziamenti di cui al presente programma di contribuzione.

7. Nel caso in cui la durata stabilita per il progetto sia superiore ai 18 mesi, il responsabile del progetto dovrà altresì provvedere a trasmettere alla DSA, con cadenza concordata con la stessa, ulteriori relazioni tecniche intermedie dalle quali risulti, in modo dettagliato, lo stato di avanzamento delle attività previste.

Articolo 11 (Modifiche dei progetti)

1. I soggetti ammessi al finanziamento in base al decreto di cui all'articolo 9 possono richiedere alla DSA nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, di apportare modifiche ai progetti individuati da tale decreto. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva del progetto variato, come da allegato 1.1, parte B.

2. Ai fini dell'approvazione delle richieste di cui al primo comma devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- il costo complessivo del progetto, qualora sia superiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento, non può comportare un incremento del contributo a carico del Ministero;
- il progetto deve rispettare i limiti ed i requisiti previsti dal presente atto ed, in particolare, i limiti di contributo inizialmente richiesto;
- il progetto deve rispettare le finalità e le aree di intervento del progetto originariamente ammesso a finanziamento.

3. La Commissione valuta le richieste di cui al primo comma con le modalità previste dall'articolo 8 ed approva, con proprio decreto, entro sessanta giorni dal ricevimento, le sole richieste che rispettino le condizioni di cui al secondo comma, purché al progetto modificato sia attribuito un punteggio uguale o superiore a quello del progetto originariamente ammesso finanziamento.

4. La DSA può prescrivere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di modifica, l'invio di nuova documentazione ad integrazione della stessa, da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In tal caso il decreto di approvazione è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 12 (Revoca dei cofinanziamenti)

1. La DSA dispone la revoca dei cofinanziamenti relativi ai progetti individuati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 1, se è accertato il verificarsi di una tra le seguenti condizioni:
 - a) mancata presentazione del primo SAL nei termini previsti dall'articolo 10, inclusa la mancata presentazione in termini della documentazione integrativa, ove richiesta;
 - b) mancata corrispondenza delle azioni intraprese nel corso dello svolgimento del progetto ai contenuti della proposta sulla base della quale è stato previsto il contributo;
 - c) mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità di esecuzione del progetto per cui è stato previsto il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.
2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite, aumentate dagli oneri accessori a partire dalla data di erogazione. Previo versamento all'entrata del bilancio dello stato, secondo le modalità indicate nell'atto di revoca.

Articolo 13 (Controllo e monitoraggio dei progetti)

1. La DSA, avvalendosi di risorse umane e strumentali interne, senza ulteriori spese a carico della finanza pubblica, effettua le attività di controllo e di monitoraggio sui progetti finanziati ai sensi del presente programma di contributo, allo scopo di rendere pubblico il quadro complessivo aggiornato dell'avanzamento dei lavori e di verificare l'efficacia degli interventi finanziati. A tal fine i beneficiari dei contributi dovranno provvedere all'invio di dati tecnici ed amministrativi dai quali si possano evincere i risultati delle azioni intraprese, con le modalità che saranno concordate con la Direzione.

Articolo 14 (Produzione di materiali e divulgazione dei risultati)

1. Il MATTM può pubblicizzare le iniziative e i progetti cofinanziati con il presente programma di contributo attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, gli obiettivi, il costo totale, il contributo finanziario concesso.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati del progetto cofinanziato.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti il progetto cofinanziato devono evidenziare la fonte del contributo e il logo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a dare massima diffusione dei risultati ottenuti, tramite mezzi di informazione di massa e/o tramite appositi convegni, secondo le modalità che indicherà il MATTM.

Articolo 15
(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 1.1

Parte A: “Formato per la presentazione della domanda di ammissione al contributo”

Prot. n.
Data.....
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la
Salvaguardia Ambientale
Divisione IX, Energie Rinnovabili
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

OGGETTO: Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane. “*inserire*: nome soggetto proponente”, “*inserire*: nome identificativo del progetto”

Il/La sottoscritt.....
in qualità di legale rappresentante di:
con sede legale in:
Comune.....
Provincia..... Via..... N..... CAP.....
Telefono Fax E-mail
Codice fiscale Partita IVA
Responsabile del progetto del “consorzio” denominato:
.....
Composto dai seguenti soggetti:

CHIEDE:

di essere ammesso/a alla selezione di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane, per il progetto di seguito indicato:

ALLEGA, come parte integrante alla seguente domanda, la documentazione richiesta dall'articolo 6, attenendosi, per quanto concerne il comma 7, al formato riportato in allegato 1.1, parte B.

Luogo e data

Firma del responsabile del progetto
Firma dei legali rappresentanti di ciascuno degli enti coinvolti:
.....
.....
.....

ALLEGATO 1.1

Parte B: “Formato per la presentazione del progetto, art. 6, comma 7”

Definizione del progetto di ricerca:	Lunghezza testo massima (caratteri, spazi inclusi)	Note
1. Obiettivi e finalità della ricerca	2000	
2. Rilievo ed originalità della ricerca nell'ambito degli obiettivi e degli impegni nazionali ed internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, penetrazione dell'efficienza energetica negli usi finali e/o di aumento della quota di energia primaria prodotta da fonti rinnovabili	2000	
3. Impatto potenziale della ricerca a medio e lungo termine anche in termini di potenziale di mercato	3000	
4. Definizione del gruppo di lavoro, delle mansioni, delle potenzialità e delle competenze di ciascun soggetto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e motivazione della scelta del responsabile del progetto	3000	E' richiesto un CV dettagliato del responsabile del progetto a supporto della motivazione della scelta e un CV sintetico per ciascuno dei soggetti coinvolti, attestante l'esperienza acquisita nel settore di competenza
5. Modalità di gestione del progetto	1500	E' richiesta una sintetica descrizione delle modalità di interazione tra diversi soggetti e con responsabile del progetto per l'efficace organizzazione del lavoro
6. Articolazione dettagliata delle fasi della ricerca, ivi comprese le fasi di valutazione e di divulgazione dei risultati	8000	
7. Durata del progetto (secondo quanto stabilito nell'articolo 5) e Cronoprogramma dettagliato	1500	
8. Descrizione dettagliata delle modalità di implementazione industriale e/o commerciale dei risultati della ricerca	3000	
9. Preventivo dettagliato dei costi del progetto e percentuale di contributo richiesta al Ministero secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, ed eventuali altre fonti di finanziamento, controfirmato da un soggetto delegato a tale funzione per ciascuno degli soggetti partecipanti, secondo le regole in uso presso l'ente di appartenenza.		E' richiesto il dettaglio dei costi secondo le fasi definite al punto 6 della presente tabella, contenente, tra l'altro, il costo orario delle figure professionali coinvolte per ciascuno dei soggetti facenti parte del consorzio.

ALLEGATO 1.2
“Criteri di valutazione”

Nelle tabelle A. e B. di seguito riportate sono indicati i criteri con i quali i progetti verranno valutati al fine della formazione della graduatoria di cui all'articolo 8.

Sia per i “criteri principali” che per i “criteri secondari”, l’assegnazione del punteggio, nel rispetto dei limiti di variabilità indicati nell’apposita colonna, avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione di cui all'articolo 7, comma 1.

A.1 Criteri principali generali	Punteggio
Rilevanza rispetto ad almeno una delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.	0÷5
Assortimento del consorzio: presenza e rilievo delle competenze coinvolte, distribuzione delle mansioni e esperienza acquisita nel settore.	0÷5
Interregionalità del consorzio.	0÷5
Presenza, all'interno del consorzio, di soggetti appartenenti ad aree svantaggiate, secondo quanto indicato dalla “carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013”.	0÷5
Originalità del progetto proposto.	0÷5
Impatto potenziale e replicabilità degli interventi messi a punto all'interno del progetto rispetto all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla penetrazione delle fonti rinnovabili in ambiente urbano.	0÷5
Richiesta di un contributo inferiore al massimo stabilito dall'articolo 4, comma 3, secondo la formula di seguito riportata: $P = 3 * (2 - X/25)$ dove, P = punteggio X = percentuale di cofinanziamento richiesta	0÷6
Coerenza e corretta strutturazione del piano economico del progetto.	0÷5
A.2 Criteri principali alternativi, da applicarsi a seconda delle finalità della ricerca, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 1.	
A) Impatto potenziale e replicabilità degli interventi messi a punto all'interno del progetto rispetto alla produzione di idrogeno da fonti rinnovabili.	0÷10
B) Impatto potenziale e replicabilità degli interventi messi a punto all'interno del progetto rispetto all'incremento della qualità dell'aria in ambiente urbano tramite il ricorso ad interventi sui sistemi di locomozione ed infrastrutture dedicate.	0÷10
C) Impatto potenziale del progetto rispetto alla diffusione industriale e commerciale dei risultati e allo sviluppo del mercato di settore.	0÷10

B. Criteri secondari generali (da applicarsi a parità di punteggio)	Punteggio
Presenza ed utilità nel consorzio di soggetti di cui al punto c dell'articolo 3, comma 1.	0÷3
Rilievo internazionale, in particolare europeo, dell'istituto di ricerca di cui al punto a. dell'articolo 3, comma 1.	0÷3
Esperienza dell'impresa di cui al punto b. dell'articolo 3, comma 1 nel settore tecnologico proprio della ricerca proposta.	0÷3
Significatività della ricerca rispetto a più di una finalità di cui all'articolo 1 comma 1.	0÷3
Significatività e impatto potenziale della campagna di divulgazione dei risultati.	0÷3
Presenza di altre fonti di finanziamento, esterne o interne al consorzio.	0÷3

ALLEGATO 3

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà - Percepimento “aiuti illegali”

Il sottoscrittorappresentante legale della impresa/ente.....,conformemente al c.d. impegno *Deggendorf*, alla Decisione della Commissione Europea del 30.09.2008 C(2008)5557 e a tutto quanto stabilito nel presente Bando, consapevole delle conseguenze derivanti dalle proprie dichiarazioni mendaci e, in particolare, della misura della sospensione e/o revoca del contributo

Dichiara

di non aver beneficiato in passato di un precedente aiuto “non notificato” in qualsiasi settore e dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione Europea.